

ESENTE

sent 9315/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

in persona del Giudice Dott. Maurizio Giovanforte, addetto alla III Sezione Civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nella causa civile iscritta al n.29971 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 posta in deliberazione all'udienza del 15.03.2016, e vertente

TRA

~~XXXXXXXXXX~~ C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in Roma, Via ~~XXXXXXXXXX~~, presso e nello studio dell'avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione,

ATTORE-OPPONENTE

E

~~XXXXXXXXXX~~ Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ~~XXXXXXXXXX~~ già Riscossione S.p.a., con sede in Roma, Viale di ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in Roma, Via ~~XXXXXXXXXX~~ presso la propria sede, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Mantellini, delega atto Notaio De Luca del 22.05.2014, Rep. n.39197, Racc. n.21483,

CONVENUTA-OPPOSTA

E NEI CONFRONTI DI

~~XXXXXXXXXX~~, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dal Funzionario delegato, dottor Giuseppe De Paolo, e presso lo stesso domiciliata negli ~~XXXXXXXXXX~~ Via del Tempio di Giove, 22, in virtù di procura generale alle liti, per atto Segretariato Direzione Generale di ~~XXXXXXXXXX~~ Prot. n°13419 del 22.08.2013, ~~XXXXXXXXXX~~,

CONVENUTA-OPPOSTA

Oggetto: Opposizione ex art.615 c.p.c.

All'udienza del giorno 15.03.2016 ha pronunciato la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione (cartella di pagamento n°09720140235429502), notificato all'~~Comune di Roma~~ ed a ~~Comune di Roma~~ il ricorrente proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. avverso il predetto atto (portante quale titolo esecutivo numero un verbale emesso dall'ente pubblico Comune di Roma o per suo conto), con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma globale di Euro 550,27, quale pagamento, comprensivo di maggiorazioni ex art.27 L.689/81, interessi di mora e spese procedurali e di notifica, del verbale elevato dall'amministrazione comunale di Roma. Rilevava infatti come il verbale non era mai stato notificato.

Chiedeva dichiararsi inesistente la cartella sopra citata per il motivo esposto con prescrizione del credito vantato. Eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo del credito, la mancata sottoscrizione della cartella e l'errata applicazione delle maggiorazioni ex art.27 legge n.689/1981. Con vittoria di spese del giudizio.

Si costituivano ~~Comune di Roma~~ e l'~~Comune di Roma~~ che eccepivano le contestazioni mosse. Chiedevano l'inammissibilità atteso che "l'atto" opposto è una cartella di pagamento di cui si contesta la mancata notificazione del verbale portato in essa quale titolo esecutivo e, quindi, come tale non impugnabile in quanto la domanda doveva essere proposta ex artt.22 e 23 L.689/81 ovvero ai sensi dell'art.617 c.p.c. Rilevavano la propria e rispettiva carenza di legittimazione passiva atteso che l'unico contraddittore è da individuarsi nell'altra controparte. Nel merito deducevano trattarsi, in ogni caso, di una riduzione dell'importo portato dalla cartella. Nel merito produceva, ~~Comune di Roma~~, cartolina di ritorno, "a suo dire", della raccomandata inviata con il verbale. Rilevavano la regolarità delle maggiorazioni apportate ex art.27 L.689/1981 e la tempestività dell'iscrizione a ruolo del credito.

Le parti in causa, regolarmente costituite, producevano documentazione come riportato nell'indice del rispettivo fascicolo. Al 26.02.2016 il giudice tratteneva la causa in decisione sulle precisazioni a verbale della parte attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso di specie va dichiarata la competenza a decidere del Giudice di Pace, quale autorità giudiziaria ordinaria, rispetto alla giurisdizione in favore della Commissione

Tributaria, non essendo applicabile la modifica introdotta dal cd. "*decreto Bersani*" (all'art.19 del D.Lgs.546/92) che riguarda esclusivamente la materia delle imposte dirette (si veda Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2006 n°2053; Cass. Sez. Un. 17 gennaio 2007 n°875). Questo almeno per quel che concerne la decisione sulla cartella che poi tratteremo.

Stessa cosa dicasi sulla competenza per valore in quanto il Giudice di Pace, in materia di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto titoli derivanti da violazione al codice della strada, vede la sua competenza per valore equipararsi ai parametri dettati dall'art.22 bis, legge 24 novembre 1981 n°689 (€.15.493,00), così come attualmente dettati dal D. Lgs. n.150/2011.

Del pari va ritenuta la competenza a decidere di questo giudice e non del Tribunale ("*competenza esclusiva per materia*") in quanto le procedure esecutive mobiliari derivanti da crediti fondati su violazioni al codice della strada seguono il criterio di cui agli artt.7, 9 e 10 del codice di procedura civile, così come combinato con gli artt.6, 34 e 36 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150 (*disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011*). Infatti quest'ultima legge, successiva e speciale rispetto a quella istitutiva del codice di rito e nulla variando rispetto a quanto statuito dagli abrogati artt.22, 22 bis e 23 della legge n.689/1981 (trattasi per la verità di modificazione più che di abrogazione poiché la nuova disposizione di legge riporta quasi totalmente il vecchio contenuto normativo apportandovi delle aggiunte), prevede la competenza del Giudice di Pace se per la violazione e' stabilita una sanzione pecuniaria inferiore, nel massimo, ad €.15.493,00. Pertanto la modifica legislativa, da ultimo intervenuta, nulla varia rispetto alla precedente che di certo non individuava la competenza esclusiva per materia del Tribunale quando si discuteva di crediti fondati su violazione alle norme del codice della strada. La diversa competenza tra il Giudice di Pace ed il Tribunale era dettata dal solo importo che prevedeva il limite di

€.15.493,00. Si veda in tal senso la granitica giurisprudenza, di merito e di legittimità, formatasi negli anni.

Preliminarmente va inquadrata la cartella di pagamento opposta come documento equiparabile all'atto di precetto in quanto essa idonea a produrre tutti quegli effetti propri di quest'ultimo. Esso è infatti atto prodromico necessario per l'inizio dell'azione esecutiva e/o cautelare. Difatti la legge deve apprestare un'azione idonea per la tutela del diritto della parte che si vede destinataria del provvedimento, tale azione è quella prevista dall'art.615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione). Va ritenuta sufficientemente motivata la cartella di pagamento di cui si discute atteso che essa fa riferimento, per quel che concerne la motivazione, agli atti presupposti (ruoli e verbali di contestazione) portati quale titolo esecutivo. Nell'atto esecutivo il riferimento "*per relationem*" ai motivi trascritti negli atti presupposto è idoneo a produrre l'effetto di far conoscere alla parte destinataria il suo contenuto e di permettere alla stessa di approntare una valida difesa. Tale "*riferimento*" non fa altro che mettere il soggetto destinatario dell'atto nella condizione di conoscere quali sono gli atti prodromici per cui si procede al recupero delle somme. Atti nei quali era idoneamente espressa la motivazione per la quale il pubblico ufficiale aveva proceduto all'elevazione della sanzione amministrativa.

Nel merito per quel che concerne il verbale n°13100153013 del 25.02.2010 (portato quale titolo nell'atto opposto) esso risulta non essere stato notificato. Infatti a fronte delle affermazioni della parte ricorrente, di mancata notificazione del verbale, ~~che~~ ~~non~~ ~~era~~ ~~stato~~ ~~notificato~~, pur ritualmente citate e costituite in giudizio, nulla producevano o provavano per contrastare la richiesta di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Il Comune produceva una raccomandata sulla quale vi è impressa la dicitura "*consegnato al portiere*" ma non vi sono indicate le ricerche della parte effettuate prima di procedere alla notifica. Non è stata inviata una seconda raccomandata alla parte con la quale la si avvisava delle formalità espletate ovvero la documentazione allegata non risulta, con certezza, riconducibile al verbale cui si chiede fare riferimento. Pertanto, in applicazione della statuizione del principio

dell'inversione dell'onere della prova, che informa il giudizio di opposizione (cfr. Cass. Civ. 13.3.1993, n. 3027; Cass. 1.3.1991 n. 2139; sent. Corte Cost. n. 507 8.12.1995), ed in difetto di qualsiasi prova in ordine alla validità del titolo azionato, qualora se ne contesti l'efficacia, il Giudice non può che accogliere la domanda svolta con l'opposizione all'esecuzione, annullando il provvedimento impugnato. Va annullata la cartella di pagamento opposta. Deve essere rilevata l'infondatezza della richiesta di carenza di legittimazione passiva sollevata poiché l'opposizione doveva essere promossa esclusivamente contro l'altra parte convenuta, in quanto il titolo portato dalla cartella è un verbale elevato dalla ~~Comune di Roma~~ e l'~~ente pubblico~~ agisce, seppur in forza di una disposizione di legge, per conto del menzionato ente pubblico. Ogni provento derivante dall'azionamento della cartella di pagamento sarebbe a beneficio di ~~Comune di Roma~~ e ~~ente pubblico~~, in percentuale, ne ricaverebbe un'entrata. Quest'ultima prima di agire per il recupero della somma aveva l'obbligo di verificare la validità e l'efficacia del titolo esecutivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda svolta con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato all'~~Comune di Roma~~ ed a ~~ente pubblico~~, da ~~ente pubblico~~ nei confronti delle stesse, così decide:

- dichiara la nullità della cartella di pagamento n°09720140235429502 perché il titolo in essa portato, numero un verbale, mai notificato. Il diritto è prescritto;
- condanna le convenute resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e del compenso del giudizio che liquida in €300,00 (di cui €80,00 per spese), oltre I.V.A. e C.N.A.P.F. come per legge, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Laila Perciballi, procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma il 16 marzo 2016.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 17.3.16
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori 5

Il Giudice di Pace
Dr. Maurizio Giovanforte

